

INPS
DIREZIONE CENTRALE ACQUISTI E APPALTI

DETERMINAZIONE n. RS30/DTA/2017 del 27/02/2017

Oggetto: Procedura aperta, di carattere comunitario, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 per l'affidamento di servizi di "Application Development e Maintenance" del parco applicativo INPS suddivisa in 7 lotti.

Annullamento in autotutela della determinazione di esclusione n. RS30/33/2017 del 31/1/2017 e conseguente parziale annullamento della determinazione n. RS30/50/2017 del 2/2/2017, ai sensi dell'art. 21 nonies, Legge 241/1990.

IL DIRETTORE CENTRALE

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479;

VISTO il decreto del presidente della Repubblica 24 settembre 1997, n. 366;

VISTO l'art. 21, comma 1, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha previsto la soppressione dell'INPDAP e dell'ENPALS, con decorrenza 1 gennaio 2012, e l'attribuzione delle relative funzioni all'INPS, che succede in tutti i rapporti attivi e passivi degli Enti soppressi;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 16 febbraio 2015, con il quale il prof. Tito Boeri è stato nominato Presidente dell'Istituto Nazionale Previdenza Sociale (INPS), per la durata di un quadriennio, a decorrere dalla data del decreto medesimo;

VISTA la Determinazione presidenziale n. 89 del 30 giugno 2016, come modificata dalla Determinazione presidenziale n. 100 del 27 luglio 2016 e dalla Determinazione presidenziale n. 132 del 12 ottobre 2016, con la quale è stato approvato il nuovo Regolamento di organizzazione dell'Istituto;

VISTO l'Ordinamento delle funzioni centrali e territoriali dell'INPS approvato dal Presidente con determinazione n. 110 del 28 luglio 2016;

VISTO il Regolamento per l'amministrazione e la contabilità dell'INPS, approvato con deliberazione consiliare n. 172 del 18 maggio 2005;

VISTA la Determinazione presidenziale n. 15 del 24/01/2017, con la quale è stato conferito al sottoscritto l'incarico triennale di Direttore Centrale Acquisti e Appalti, a partire dal 1° febbraio 2017;

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante: «Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture»;

VISTO l'art. 29, comma 1 del predetto Decreto il quale prevede che «Tutti gli atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori relativi alla programmazione di

lavori, opere, servizi e forniture, nonché alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni, compresi quelli tra enti nell'ambito del settore pubblico di cui all'articolo 5, ove non considerati riservati ai sensi dell'articolo 53 ovvero secretati ai sensi dell'articolo 162, devono essere pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente" con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Al fine di consentire l'eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell'articolo 120 del codice del processo amministrativo, sono altresì pubblicati, nei successivi due giorni dalla data di adozione dei relativi atti, il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali. E' inoltre pubblicata la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti. Nella stessa sezione sono pubblicati anche i resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione»;

VISTO altresì il comma 2 del citato art. 29, in base al quale: «Gli atti di cui al comma 1, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 53, sono, altresì, pubblicati sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti e sulla piattaforma digitale istituita presso l'ANAC, anche tramite i sistemi informatizzati regionali, di cui al comma 4, e le piattaforme regionali di e-procurement interconnesse tramite cooperazione applicativa»;

PRESO ATTO, in merito agli adempimenti di pubblicazione sopra indicati, che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito istituzionale dell'INPS, nella sezione Amministrazione Trasparente e sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, non essendo stata ancora istituita la piattaforma digitale presso l'ANAC.;

VISTA la Determinazione n. RS30/174/2016 del 24/5/2016 con la quale è stata indetta la Procedura aperta, di carattere comunitario, ai sensi dell'art. 60 del D.L.vo 50/2016 per l'affidamento di servizi di "Application Development and Maintenance" del parco applicativo INPS, suddivisa in 7 lotti, a seguito di parere favorevole dell'AGID n. 1/2016 dell'11/1/2016 e dell'ANAC in data 16/3/2016 e 12/4/2016 per un importo complessivo di € 434.052.998,61;

DATO ATTO che si è proceduto alle pubblicazioni della procedura in questione previste dal previgente art. 66 del D.Lgs.163/2006, come confermate dall'art. 216 del D.Lgs. 50/2016 Gazzetta Ufficiale n. 61 del 30 maggio 2016 - GUE n. 108/181586 del 28 maggio 2016;

PRESO ATTO che, alla scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte fissata al 14 luglio 2016, sono pervenuti i plichi dei seguenti operatori economici:

- Lotto 1

- RTI HPE SERVICE ITALIA SPA - INDRA ITALIA SPA- ATOS - NTT DATA;
- RTI ENGINEERING SPA - EUSTEMA;
- RTI ACCENTURE SPA - ALMAVIVA SPA -AVANADE - DATAMANAGEMENT;
- RTI LEONARDO FINMECCANICA - IBM - ERNST&YOUNG - SISTEMI INFORMATIVI;

- lotto 2

- RTI HPE SERVICE ITALIA SPA - INDRA ITALIA SPA- ATOS - NTT DATA;
- RTI ENGINEERING SPA - EUSTEMA;
- RTI ACCENTURE SPA - ALMAVIVA SPA -AVANADE - DATAMANAGEMENT;
- RTI LEONARDO FINMECCANICA - IBM - ERNST&YOUNG - SISTEMI INFORMATIVI;

- lotto 3

- TIM SPA- SOPRASTERIA-DDWAY - M&C CONSULTING;
- RTI ENGINEERING SPA - EUSTEMA;
- RTI ACCENTURE SPA - ALMAVIVA SPA -AVANADE - DATAMANAGEMENT;
- RTI LEONARDO FINMECCANICA - IBM - ERNST&YOUNG - SISTEMI INFORMATIVI;

- lotto 4

- RTI CAPGEMINI ITALIA SPA- SIRFINPA - CONSULTHINK-SOLVINGTEAM-CLARITER- LAND
- RTI ERICSSON TELECOMUNICAZIONI SPA - LUTECH SPA - OLISISTEM
- RTI HPE SERVICE ITALIA SPA - INDRA ITALIA SPA- ATOS - NTT DATA
- RTI REPLY PUBLIC SECTOR - TECHEDGE SPA - TSSS SPA
- RTI TIM SPA- SOPRASTERIA-DDWAY - M&C CONSULTING
- RTI ENGINEERING SPA - EUSTEMA
- RTI KPMG ADVISORY SPA- EXPRIVIA -INMATICA -POSTEL
- RTI SQS ITALIA SPA - CONSI-CONSOFT - AIZOON CONSULTING - TOPNETWORK - INTERSISTEMI
- RTI LEONARDO FINMECCANICA - IBM - ERNST&YOUNG - SISTEMI INFORMATIVI

- lotto 5

- RTI REPLY PUBLIC SECTOR - TECHEDGE SPA - TSSS SPA
- RTI ENGINEERING SPA - EUSTEMA
- RTI KPMG ADVISORY SPA- EXPRIVIA -INMATICA -WEMAKE
- RTI LEONARDO FINMECCANICA - IBM - ERNST&YOUNG - SISTEMI INFORMATIVI

- lotto 6

- RTI DPO SRL - FORMIT SPA - A E P CONSULTING SRL
- RTI CREASYS SRL SOFTLAB- CASTITALIA SRL
- SOC.BUSINESS INTEGRATION PARTNERS SPA

- lotto 7

- SOC.PRICEWATERHOUSE COOPERS ADVISORY SPA
- RTI DELOITTE CONSULTING SRL DELOITTE ERS - SOFTSTRATEGY
- SOC. HSPI
- RTI ARTHUR D. LITTLE SPA - STS SRL
- SOC. BE SOLUTIONS SOLVE REALIZE E CONTROL SPA
- SOC. BUSINESS INTEGRATION PARTNERS SPA

VISTA la Determinazione n.RS/30/274 del 1/8/2016, con la quale si è provveduto alla nomina della Commissione di gara, previo nulla osta da parte dell'Autorità nazionale anticorruzione;

PRESO ATTO che, nel corso della seduta pubblica del 3/8/2016, la Commissione ha provveduto, seguendo l'ordine di arrivo delle offerte, all'apertura delle buste contenenti la documentazione amministrativa prodotta dalle suddette società, verificando la presenza della documentazione prevista;

TENUTO CONTO delle deliberazioni assunte dalla Commissione giudicatrice all'esito della fase di verifica della documentazione amministrativa prodotta dagli operatori economici concorrenti nell'ambito delle rispettive buste A, con particolare riferimento ai profili inerenti alle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali, riportate nei verbali dal n. 1 al n. 17;

TENUTO CONTO che, a seguito delle deliberazioni assunte dalla Commissione

giudicatrice, con Determinazione n. RS30/350/2016 del 3/10/2016 si è provveduto ad escludere dalla procedura di gara in oggetto la Soc. PricewaterhouseCoopers Advisory S.p.A., ai sensi dell'art 80, comma 5, lettera e) del D.Lgs. 50/2016 e degli artt. 6, comma 6, e 3, comma 10, del disciplinare di gara;

PRESO ATTO che si è proceduto in data 4/10/2016 alla comunicazione del provvedimento di esclusione all'operatore Soc. PricewaterhouseCoopers Advisory S.p.A., nonché, in pari data, alla pubblicazione del medesimo provvedimento sul sito istituzionale dell'INPS, nella sezione Amministrazione Trasparente e sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

CONSIDERATO che, ai fini della partecipazione alla gara, l'art. 7, comma 3, lett. b), del disciplinare, ha richiesto, tra l'altro, di aver realizzato, negli ultimi 3 esercizi finanziari, un fatturato specifico per la prestazione di servizi di sviluppo e manutenzione evolutiva del software, servizi di manutenzione adeguativa e correttiva e servizi di supporto applicativo e tecnico-specialistico, non inferiore a:

- Lotto 4: Euro 27.000.000,00 (Euro ventisettemilioni/00), IVA esclusa;
- Lotto 5: Euro 15.000.000,00 (Euro quindicimilioni/00), IVA esclusa.

TENUTO CONTO che, in base al predetto articolo, il concorrente che intenda partecipare a più lotti (dal n. 1 al n. 5) deve possedere i requisiti economici richiesti per la partecipazione al lotto di importo superiore tra quelli per cui presenta offerta, ciò tenendo conto della forma con la quale il soggetto partecipa (impresa singola, impresa mandataria, impresa mandante, ecc.), e che, in difetto, il concorrente potrà partecipare unicamente al/i lotto/i per il/i quale/i risulta in possesso dei requisiti richiesti ed escluso dal/gli altro/i;

RILEVATO che il RTI Reply Public Sector - Techedge Spa - Tsss Spa, ai fini della richiesta partecipazione ai lotti n. 4 e 5, avrebbe dovuto possedere un fatturato specifico relativo ai servizi analoghi a quelli oggetto di affidamento, riferito agli ultimi 3 anni, pari ad almeno € 27.000.000,00;

CONSIDERATO che, sulla base della dichiarazione sostitutiva presentata dal predetto Consorzio, la Commissione non ha reputato potersi evincere quali contratti per servizi analoghi risultassero in capo al Consorzio e quali anche alla società Reply (società consorziata indicata quale esecutrice dal Consorzio), talché la Commissione stessa ha dato mandato alla Stazione Appaltante di chiedere gli opportuni chiarimenti;

ATTESO che la stazione appaltante, su mandato della Commissione, ha richiesto al Consorzio, con nota PEC prot 0018218 del 27/10/2016, le necessarie precisazioni al riguardo;

PRESO ATTO che il Consorzio, con nota Pec accusata in ricezione con prot. n. INPS.0017.07/11/2016.0018712, nello specificare la corretta imputazione dei fatturati tra Consorzio e società esecutrice, ha rappresentato che il requisito afferente al fatturato specifico poteva considerarsi soddisfatto "anche con l'ausilio della consorziata esecutrice Reply SpA ai sensi dell'art. 47, comma 2 del D.lgs. 50/2016";

TENUTO CONTO che, secondo quanto previsto dall'art. 47, comma 2, del D.Lgs.50/2016, il limite temporale previsto per poter usufruire della cumulabilità dei fatturati è di 5 anni dalla costituzione del consorzio;

PRESO ATTO, tuttavia, che, in base alla visura camerale, il consorzio Stabile Reply Public Sector risulta essere costituito dal 2009, talché, ai sensi dell'art. 47, comma, 2, d.lgs. 50/2016 citato, non sembrava potersi avvantaggiare della predetta normativa;

CONSIDERATO che la Commissione, visto il citato art. 47, comma 2 del D.Lgs. 50/2016, ha dato mandato alla stazione appaltante di sottoporre apposito quesito al Coordinamento Generale Legale in merito alla cumulabilità o meno dei fatturati, tenuto conto, tra l'altro, che il consorzio stabile è stato costituito da più di cinque anni;

VISTO il parere reso dal Coordinamento generale legale con nota del 19.12.2016;

RILEVATO che la Commissione, anche sulla base del predetto parere legale, ha reputato necessario attenersi ad una interpretazione letterale del disposto di cui al citato art. 47, comma 2, in conformità all'art. 12 delle preleggi al codice civile, ai sensi del quale *"nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse e dalla intenzione del legislatore"*;

PRESO ATTO, di conseguenza, che la Commissione, non reputando applicabile la disposizione di cui al più volte citato art. 47, comma 2, ha provveduto a verificare il fatturato specifico del Consorzio conteggiando esclusivamente l'importo dei contratti attinenti al consorzio stabile e alle mandanti, senza cumularli con quelli afferenti all'impresa consorziata esecutrice;

CONSIDERATO che il fatturato così calcolato soddisfa il requisito previsto per il solo lotto 5, in relazione al quale, secondo quanto disposto dal disciplinare di gara, è richiesto un fatturato complessivo di almeno Euro 15.000.000,00 (Euro quindicimilioni/00), IVA esclusa;

TENUTO CONTO che, per le motivazioni sopra esposte, la Commissione, nella seduta riservata del 23/12/2016, ha proposto l'ammissione del citato Consorzio relativamente al solo lotto 5, escludendo lo stesso dalla partecipazione al lotto 4;

TENUTO CONTO che, con Determinazione n. RS30/33/2017 del 31/1/2017, si è di conseguenza provveduto ad escludere dalla procedura di gara in oggetto, per il solo lotto 4, il RTI Consorzio stabile Reply Public Sector (mandataria) - Techedge SpA - TSS, per violazione dell'art. 83 del D.lgs. n. 50/2016 e dell'art. 7, comma 3, lett. b), del disciplinare di gara;

PRESO ATTO che si è proceduto in data 1/2/2017 alla comunicazione del provvedimento di esclusione all'operatore RTI Consorzio stabile Reply Public Sector (mandataria) - Techedge SpA - TSS, nonché, in pari data, alla pubblicazione del medesimo provvedimento sul sito istituzionale dell'INPS, nella sezione Amministrazione Trasparente, e sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

PRESO ATTO che, all'esito della verifica della documentazione amministrativa prodotta dagli operatori economici concorrenti, con determinazione n. RS/50/2017 del 2/2/2017 si è proceduto all'ammissione e all'esclusione alle successive fasi della procedura dei seguenti operatori economici:

CONCORRENTI AMMESSI

- Lotto 1

- RTI HPE SERVICE ITALIA SPA - INDRA ITALIA SPA- ATOS - NTT DATA;
- RTI ENGINEERING SPA - EUSTEMA;
- RTI ACCENTURE SPA - ALMAVIVA SPA -AVANADE - DATAMANAGEMENT;
- RTI LEONARDO FINMECCANICA - IBM - ERNST&YOUNG - SISTEMI INFORMATIVI;

- lotto 2

- RTI HPE SERVICE ITALIA SPA - INDRA ITALIA SPA- ATOS - NTT DATA;

- RTI ENGINEERING SPA - EUSTEMA;
- RTI ACCENTURE SPA - ALMAVIVA SPA - AVANADE - DATAMANAGEMENT;
- RTI LEONARDO FINMECCANICA - IBM - ERNST&YOUNG - SISTEMI INFORMATIVI;

- lotto 3

- TIM SPA- SOPRATERIA-DDWAY - M&C CONSULTING;
- RTI ENGINEERING SPA - EUSTEMA;
- RTI ACCENTURE SPA - ALMAVIVA SPA - AVANADE - DATAMANAGEMENT;
- RTI LEONARDO FINMECCANICA - IBM - ERNST&YOUNG - SISTEMI INFORMATIVI;

- lotto 4

- RTI CAPGEMINI ITALIA SPA- SIRFINPA - CONSULTHINK-SOLVINGTEAM-CLARITER- LAND
- RTI ERICSSON TELECOMUNICAZIONI SPA - LUTECH SPA - OLISISTEM
- RTI HPE SERVICE ITALIA SPA - INDRA ITALIA SPA- ATOS - NTT DATA
- RTI TIM SPA- SOPRATERIA-DDWAY - M&C CONSULTING
- RTI ENGINEERING SPA - EUSTEMA
- RTI KPMG ADVISORY SPA- EXPRIVIA -INMATICA -POSTEL
- RTI SQS ITALIA SPA - CONSI-CONSOFT - AIZOON CONSULTING - TOPNETWORK - INTERSISTEMI
- RTI LEONARDO FINMECCANICA - IBM - ERNST&YOUNG - SISTEMI INFORMATIVI

- lotto 5

- RTI REPLY PUBLIC SECTOR - TECHEDGE SPA - TSS SPA
- RTI ENGINEERING SPA - EUSTEMA
- RTI KPMG ADVISORY SPA- EXPRIVIA -INMATICA -WEMAKE
- RTI LEONARDO FINMECCANICA - IBM - ERNST&YOUNG - SISTEMI INFORMATIVI

- lotto 6

- RTI DPO SRL - FORMIT SPA - A E P CONSULTING SRL
- RTI CRESYS SRL SOFTLAB- CASTITALIA SRL
- SOC.BUSINESS INTEGRATION PARTNERS SPA

- lotto 7

- RTI DELOITTE CONSULTING SRL DELOITTE ERS - SOFTSTRATEGY
- SOC. HSPI
- RTI ARTHUR D. LITTLE SPA - STS SRL
- RTI BE SOLUTIONS SOLVE REALIZE E CONTROL SPA- LATTANZIO ICT Lab
- SOC. BUSINESS INTEGRATION PARTNERS SPA

CONCORRENTI ESCLUSI

- Lotto 7 - SOC.PRICEWATERHOUSE C. A. SPA
- Lotto 4 - RTI REPLY PUBLIC SECTOR - TECHEDGE SPA - TSS SPA

TENUTO CONTO che, con nota accusata in ricezione con prot. n. 2852 del 15/02/2017 a mezzo pec, il consorzio REPLY PUBLIC SECTOR ha presentato istanza di annullamento in autotutela della predetta determinazione di esclusione, rappresentando che la recente pronuncia del TAR Lazio del 25 gennaio 2017, n.1324, su fattispecie analoga, sembra confermare la tesi sostenuta dall'istante di una perdurante, seppure transitoria, vigenza delle previgenti disposizioni di cui al D.Lgs. 163/2006 e al D.p.r. 207/2010 in tema di consorzi stabili;

CONSIDERATO, infatti, che, con la sopra menzionata sentenza, il Tar ha concluso che le norme applicabili alla qualificazione dei consorzi sino all'adozione delle linee-guida previste dall'art. 82, comma 2, del D.Lgs.50/2016, che attengono anche ai requisiti e alle capacità che devono essere posseduti dai consorzi, sono quelle di cui alla parte II, titolo III, del DPR 207/2011, comprese quelle che disciplinano la qualificazione dei consorzi;

RILEVATO, di conseguenza, che, a parere del giudice amministrativo, continua nel caso di specie ad applicarsi l'art. 81, che, attraverso un rinvio recettizio, dispone che la qualificazione dei consorzi stabili avviene secondo le disposizioni dell'art. 36, comma 7, del D.Lgs. 163/2006;

PRESO ATTO che, a quanto consta, si tratta della prima sentenza afferente alla problematica in oggetto e che si è avuto notizia della stessa solo successivamente alla pubblicazione della determinazione di esclusione del 31/1/2017;

PRESO ATTO che in data 16/2/2017, alla luce della citata istanza, con nota prot.17/2915 è stato richiesto un parere al Coordinamento Generale Legale, in merito agli effetti della predetta sentenza nel caso di specie;

CONSIDERATO che il citato Coordinamento con nota prot. 7/4063 del 21/2/2017 ha trasmesso apposita relazione integrativa, e parzialmente modificativa, al parere già reso in data 19/12/2016;

RILEVATO che la Commissione giudicatrice, nella seduta riservata del 23/02/2017, rivalutata la situazione di fatto e di diritto sopra esposta, alla luce della predetta sentenza e dell'ulteriore parere pervenuto dal Coordinamento generale legale, ha reputato necessario proporre alla Stazione appaltante l'annullamento in autotutela della più volte specificata determinazione in quanto:

- La sentenza in parola, pur di primo grado, rappresenta un precedente autorevole su fattispecie del tutto analoga alla tematica che qui occupa, peraltro sostenuta da solidi argomenti di natura sistematica.
- La riammissione dell'operatore appare conforme ad un più generale principio di favor participationis, difficilmente denegabile nel delineato quadro normativo e giurisprudenziale.
- Risultano sussistere le ragioni di pubblico interesse per un provvedimento in autotutela, stante l'elevata probabilità di un futuro contenzioso presumibilmente perdente, con conseguenti negative ripercussioni sull'intera procedura di gara.

REPUTATA condivisibile la proposta della Commissione giudicatrice, per le motivazioni sopra sinteticamente riportate;

TENUTO CONTO che, a fronte dell'orientamento espresso dal Tar Lazio, allo stato attuale del procedimento, non sussistono posizioni dei controinteressati tali da costituire impedimento alla riammissione in autotutela del RTI concorrente escluso;

RITENUTO che, ai sensi dell'art. 21 nonies della Legge 241/1990, sussistono le condizioni per procedere in sede di autotutela all'annullamento della determinazione di esclusione n. RS30/33/2017 del 31/1/2017 e al conseguente parziale annullamento della determinazione n. RS/50/2017 del 2/2/2017, da riformulare limitatamente alla parte relativa all'ammissione alle successive fasi della procedura degli operatori economici partecipanti al lotto 4;

PRESO ATTO che, pertanto, i concorrenti ammessi sono:

CONCORRENTI AMMESSI

- Lotto 1
 - RTI HPE SERVICE ITALIA SPA - INDRA ITALIA SPA- ATOS - NTT DATA;
 - RTI ENGINEERING SPA - EUSTEMA;
 - RTI ACCENTURE SPA - ALMAVIVA SPA -AVANADE - DATAMANAGEMENT;
 - RTI LEONARDO FINMECCANICA - IBM - ERNST&YOUNG - SISTEMI INFORMATIVI;

- lotto 2
 - RTI HPE SERVICE ITALIA SPA - INDRA ITALIA SPA- ATOS - NTT DATA;
 - RTI ENGINEERING SPA - EUSTEMA;
 - RTI ACCENTURE SPA - ALMAVIVA SPA -AVANADE - DATAMANAGEMENT;
 - RTI LEONARDO FINMECCANICA - IBM - ERNST&YOUNG - SISTEMI INFORMATIVI;

- lotto 3
 - TIM SPA- SOPRATERIA-DDWAY - M&C CONSULTING;
 - RTI ENGINEERING SPA - EUSTEMA;
 - RTI ACCENTURE SPA - ALMAVIVA SPA -AVANADE - DATAMANAGEMENT;
 - RTI LEONARDO FINMECCANICA - IBM - ERNST&YOUNG - SISTEMI INFORMATIVI;

- lotto 4
 - RTI CAPGEMINI ITALIA SPA- SIRFINPA - CONSULTHINK-SOLVINGTEAM-CLARITER- LAND
 - RTI ERICSSON TELECOMUNICAZIONI SPA - LUTECH SPA - OLISISTEM
 - RTI HPE SERVICE ITALIA SPA - INDRA ITALIA SPA- ATOS - NTT DATA
 - RTI TIM SPA- SOPRATERIA-DDWAY - M&C CONSULTING
 - RTI ENGINEERING SPA - EUSTEMA
 - RTI KPMG ADVISORY SPA- EXPRIVIA -INMATICA -POSTEL
 - RTI SQS ITALIA SPA - CONSIG-CONSOFT - AIZOON CONSULTING - TOPNETWORK - INTERSISTEMI
 - RTI LEONARDO FINMECCANICA - IBM - ERNST&YOUNG - SISTEMI INFORMATIVI
 - RTI REPLY PUBLIC SECTOR - TECHEDGE SPA - TSSS SPA

- lotto 5
 - RTI REPLY PUBLIC SECTOR - TECHEDGE SPA - TSSS SPA
 - RTI ENGINEERING SPA - EUSTEMA
 - RTI KPMG ADVISORY SPA- EXPRIVIA -INMATICA -WEMAKE
 - RTI LEONARDO FINMECCANICA - IBM - ERNST&YOUNG - SISTEMI INFORMATIVI

- lotto 6
 - RTI DPO SRL - FORMIT SPA - A E P CONSULTING SRL
 - RTI CREASYS SRL SOFTLAB- CASTITALIA SRL
 - SOC.BUSINESS INTEGRATION PARTNERS SPA

- lotto 7
 - RTI DELOITTE CONSULTING SRL DELOITTE ERS - SOFTSTRATEGY

- SOC. HSPI
- RTI ARTHUR D. LITTLE SPA - STS SRL
- RTI BE SOLUTIONS SOLVE REALIZE E CONTROL SPA - LATTANZIO ICT Lab
- SOC. BUSINESS INTEGRATION PARTNERS SPA

D E T E R M I N A

- di annullare, in autotutela ai sensi dell'art. 21 nonies della Legge 241/1990, la determina di esclusione n. RS30/33/2017 del 31/1/2017, con conseguente riammissione alla procedura di gara in oggetto, relativamente al lotto 4, del RTI Consorzio stabile Reply Public Sector (mandataria) - Techedge SpA - TSS, per le motivazioni sopra esposte;
- di annullare parzialmente la determinazione n. RS/50/2017 del 2/2/2017, da riformulare limitatamente alla parte relativa all'ammissione alle successive fasi della procedura degli operatori economici partecipanti al lotto 4, fermo il resto;
- di autorizzare, conseguentemente, ai sensi dell'art. 29, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 l'ammissione alle successive fasi della procedura dei seguenti operatori economici, avendo essi presentato in gara documentazione amministrativa rispondente alle previsioni dettate dalla *lex specialis*:

CONCORRENTI AMMESSI

- Lotto 1
 - RTI HPE SERVICE ITALIA SPA - INDRA ITALIA SPA- ATOS - NTT DATA;
 - RTI ENGINEERING SPA - EUSTEMA;
 - RTI ACCENTURE SPA - ALMAVIVA SPA -AVANADE - DATAMANAGEMENT;
 - RTI LEONARDO FINMECCANICA - IBM - ERNST&YOUNG - SISTEMI INFORMATIVI;
- lotto 2
 - RTI HPE SERVICE ITALIA SPA - INDRA ITALIA SPA- ATOS - NTT DATA;
 - RTI ENGINEERING SPA - EUSTEMA;
 - RTI ACCENTURE SPA - ALMAVIVA SPA -AVANADE - DATAMANAGEMENT;
 - RTI LEONARDO FINMECCANICA - IBM - ERNST&YOUNG - SISTEMI INFORMATIVI;
- lotto 3
 - TIM SPA- SOPRASTERIA-DDWAY - M&C CONSULTING;
 - RTI ENGINEERING SPA - EUSTEMA;
 - RTI ACCENTURE SPA - ALMAVIVA SPA -AVANADE - DATAMANAGEMENT;
 - RTI LEONARDO FINMECCANICA - IBM - ERNST&YOUNG - SISTEMI INFORMATIVI;
- lotto 4
 - RTI CAPGEMINI ITALIA SPA- SIRFINPA - CONSULTHINK-SOLVINGTEAM-CLARITER- LAND
 - RTI ERICSSON TELECOMUNICAZIONI SPA - LUTECH SPA - OLISISTEM
 - RTI HPE SERVICE ITALIA SPA - INDRA ITALIA SPA- ATOS - NTT DATA
 - RTI TIM SPA- SOPRASTERIA-DDWAY - M&C CONSULTING

- RTI ENGINEERING SPA - EUSTEMA
 - RTI KPMG ADVISORY SPA- EXPRIVIA -INMATICA -POSTEL
 - RTI SQS ITALIA SPA - CONSIG-CONSOFT - AIZOON CONSULTING - TOPNETWORK - INTERSISTEMI
 - RTI LEONARDO FINMECCANICA - IBM - ERNST&YOUNG - SISTEMI INFORMATIVI
 - RTI REPLY PUBLIC SECTOR - TECHEDGE SPA - TSSS SPA
- lotto 5
- RTI REPLY PUBLIC SECTOR - TECHEDGE SPA - TSSS SPA
 - RTI ENGINEERING SPA - EUSTEMA
 - RTI KPMG ADVISORY SPA- EXPRIVIA -INMATICA -WEMAKE
 - RTI LEONARDO FINMECCANICA - IBM - ERNST&YOUNG - SISTEMI INFORMATIVI
- lotto 6
- RTI DPO SRL - FORMIT SPA - A E P CONSULTING SRL
 - RTI CREASYS SRL SOFTLAB- CASTITALIA SRL
 - SOC.BUSINESS INTEGRATION PARTNERS SPA
- lotto 7
- RTI DELOITTE CONSULTING SRL DELOITTE ERS - SOFTSTRATEGY
 - SOC. HSPI
 - RTI ARTHUR D. LITTLE SPA - STS SRL
 - RTI BE SOLUTIONS SOLVE REALIZE E CONTROL SPA - LATTANZIO ICT Lab
 - SOC. BUSINESS INTEGRATION PARTNERS SPA
- di autorizzare la pubblicazione del presente provvedimento sul sito Istituzionale dell'INPS, nella sezione Amministrazione Trasparente, e sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
 - di autorizzare la comunicazione del presente provvedimento, mediante posta elettronica certificata, a tutti i concorrenti che hanno formulato offerta nell'ambito della procedura in oggetto, ai sensi dell'art. 76, comma 3, del D.Lgs. 50/2016;
 - di dare atto che l'ufficio cui rivolgersi per prendere visione dei documenti relativi alle ammissioni ed esclusioni dei concorrenti è la Direzione centrale risorse strumentali, Via Ciro Il Grande, n. 21, 00144 - Roma;
 - di dare atto altresì che, ai sensi dell'art. 120 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, il presente provvedimento può essere impugnato avanti il Tribunale Amministrativo Regionale, entro 30 giorni dalla pubblicazione sul profilo di committente;
 - di dare mandato al Responsabile del Procedimento perché proceda agli adempimenti conseguenti al presente provvedimento.

Il Direttore Centrale
Vincenzo Caridi

PER COPIA CONFORME